



DIREZIONE PROVINCIALE DI: FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI: FIRENZE

Registrazione di Atto Privato

Il 14/02/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TQM, serie 3, numero 518

data di stipula: 12/02/2025

ident.vo telematico: TQM25L000518000WE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: FRCLRA72E54D612Q

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

04483360485				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:





Insieme,
per la nostra storia

CONTRADA ALFIERE ODV

Sede in VIA ENRICO DE NICOLA 104 - 50012 BAGNO A RIPOLI (FI)

Codice Fiscale 04483360485

Iscrizione Runts 64737

Verbale assemblea straordinaria

Oggi, 12 febbraio 2025 alle ore 21.30, presso i locali della Pieve di san Pietro a Ripoli in Via Poggio della Pieve 3 - Bagno a Ripoli, si svolge, in seduta straordinaria ed in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Culturale Contrada Alfieri per discutere e deliberare il seguente O.D.G.:

- [1] deliberazione su proposta di modifica dello Statuto per adeguamento dello stesso alla normativa del Codice del Terzo Settore ai fini della permanenza all'interno del R.U.N.T.S., come richiesto espressamente dall'Ufficio Toscana competente con pec del 16 gennaio 2025.

* * *

Assume la Presidenza a norma di statuto Forconi Laura, Presidente dell'associazione, la quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto;
- che sono presenti, in proprio, i seguenti soci: Viola Passeri, Irene Giovannelli, Laura Forconi, Lidia Speciale, Claudio Di Nino, Giacomo Cavicchi, Niccolò Ristori, Massimo Sallei, Anna Così, Valentina Mazzanti, Angelo De Lucia, Riccardo Mugellini, Sheila Tagliaferro, Marco Feri, Lorenzo Mugellini.
- che l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare su tutti i punti all'ordine del giorno essendo presenti i soci che rappresentano, in proprio o per delega (laddove ammessa), la maggioranza degli aventi diritto di voto.

La seduta si apre con il Presidente che chiama a fungere da Segretario il socio Niccolò Ristori che accetta.

* * *

Punto 1 (Proposta di modifica dello Statuto)

Prende la parola il Presidente che riporta all'Assemblea che, nel corso dell'aggiornamento periodico, il RUNTS, con pec ricevuta il 16 gennaio 2025, ha segnalato la necessità di operare delle modifiche allo Statuto per allinearli alla normativa in materia di Terzo Settore, trasmettendo in allegato un documento con l'indicazione specifica delle clausole statutarie da modificare e che risultano non conformi al cd "Codice del Terzo Settore". Inoltre, è stato chiesto di adottare tali modifiche entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della pec.



Insieme,
per la nostra storia

Il Presidente, dunque, fornisce un resoconto esaustivo del documento ricevuto, spiegando ai presenti le singole modifiche richieste, tra cui le rettifiche in ordine al diritto di voto attivo agli associati minorenni e la riformulazione e previsione dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea in seduta straordinaria. Inoltre, è stata altresì inserita la previsione che consente agli Associati di potersi collegare mediante video-conferenza per partecipare all'Assemblea.

*

Terminata l'esposizione e mostrato ai presenti il documento ricevuto dal RUNTS, il Presidente, per tutto quanto detto, propone all'Assemblea il Presidente mette la proposta in votazione e l'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti, delibera di integralmente il nuovo testo dello Statuto viene allegato al presente Verbale come **All. A.**

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 22:30 del giorno 12 febbraio 2025, la riunione viene sciolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale. Il presente Verbale consta di n. 2 (due) pagine.

IL SEGRETARIO

NICCOLO' RISTORI

IL PRESIDENTE

LAURA FORGONI



Agenzia delle Entrate
UFFICIO FIRENZE - ATTO REGISTRATO
IL 14/02/2025 AL N. 518/3
ESATTO ESENTE BOLLO E REGISTRO
IL DIRETTORE



Insieme,
per la nostra storia

ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTRADA ALFIERE ODV

STATUTO

(Delibera dell'Assemblea dei Soci il 12 febbraio 2025)

Art. 1 (DENOMINAZIONE, TERRITORIO)

1 – È costituita l'Associazione culturale avente la seguente denominazione: "CONTRADA ALFIERE ODV" (di seguito solo Associazione), con il compito di riscoprire, ripristinare, mantenere, valorizzare e diffondere alcuni aspetti culturali e spettacolari, legati al passato mediante la partecipazione degli associati a giochi storici, tra cui in particolare, il Palio delle Contrade di Bagno a Ripoli.

2 – Il territorio su cui intende operare è prima di tutto quello del Comune di Bagno a Ripoli, per poi appoggiarsi anche a quello Nazionale ed Internazionale, federandosi con altri enti analoghi.

3 – Ha sede legale in Bagno a Ripoli, Via Enrico De Nicola 104. Il Consiglio Direttivo potrà variare la sede sociale.

4 – I simboli dell'Associazione è costituito da un tondo con al centro l'immagine di un elmo da torneo circondato dalla Scritta "CONTRADA ALFIERE Bagno a Ripoli Firenze", sotto il tondo leggesi, su due righe, la scritta "Insieme, per la nostra storia".

5 – Sono altresì simboli dell'Associazione:

1) un quadrato diviso verticalmente in due parti uguali di colori diversi; al centro uno scudo con all'interno un'immagine di un elmo medievale da torneo con pettorina a tre piume. La celata a righe verticali e una collana sulle spalline con al centro una croce inscritta in un cerchio. Le spalline hanno un bordo che ne segue il profilo;

2) la parte finale di una tromba sulla quale è appesa una drappella divisa in due parti di colori differenti con al centro un elmo medievale da torneo piumato;

3) un quadrato diviso verticalmente in due parti uguali di colori diversi; al centro uno scudo con all'interno un'immagine di un elmo medievale da torneo con pettorina a tre piume. La celata a righe verticali e una collana sulle spalline con al centro una croce inscritta in un cerchio. Le spalline hanno un bordo che ne segue il profilo.

Il quadrato è sormontato dal capo d'Angiò (un rastrello con i gigli di Francia).

4) un elmo medievale da torneo con pettorina a tre piume. La celata a righe verticali e una collana sulle spalline con al centro una croce inscritta in un cerchio. Le spalline hanno un bordo che ne segue il profilo.

6 – L'Associazione potrà istituire nuovi ed ulteriori simboli.

Art. 2 (FINALITA')

1 – L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2 – In particolare, l'Associazione, attraverso la partecipazione a giochi o manifestazioni di interesse storico e lo scambio di visite dei gruppi storici e folkloristici, intende perseguire le seguenti finalità:

- fare memoria del passato riscoprendo in esso valori e motivazioni per la vita e la cultura di oggi;
- promuovere lo studio e la diffusione delle discipline storiche, afferenti in particolare alla cultura rinascimentale, attraverso la realizzazione di eventi e/o manifestazioni di rievocazione storica, dedicandosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'approfondimento di tutte le discipline connesse alla rievocazione di danze e cerimoniali in uso nei secoli XIV e XV;
- favorire attraverso il contatto con la storia la coesione delle coscienze;
- favorire gli scambi culturali;
- favorire il turismo;
- promuovere la creazione di nuove associazioni;
- sviluppare il senso dell'amicizia e della solidarietà;



Insieme,
per la nostra storia

- creare nuove forme di aggregazione in ambito regionale, nazionale ed europeo.

3 – L'Associazione, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, lett. i) D.Lgs. n. 117/2017 (di seguito solo "Codice del Terzo Settore").

4 – L'Associazione si può avvalere di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, nonché della partecipazione ad altre associazioni, società o enti, aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

5 – L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo

6 – L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 (DURATA)

1 – La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4 (ANNO SOCIALE)

1 – L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

Art. 5 (COMPONENTI DELL'ASSOCIAZIONE)

1 – Entrano a far parte dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, i cittadini maggiorenni, residenti e non residenti presso il Comune di Bagno a Ripoli, che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

2 – Possono, altresì, associarsi i minorenni qualora muniti di specifica autorizzazione scritta e firmata da coloro che esercitano la relativa responsabilità genitoriale. In tal caso, quest'ultimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne fino al raggiungimento della di lui maggiore età.

Art. 6 (MODALITA' PER L'ASSOCIAZIONE)

1 – La persona che intende iscriversi all'Associazione dovrà trasmettere al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

2 – La domanda di associazione di un minorenne dovrà contenere l'autorizzazione di cui al comma 2 del precedente art. 5.

3 – Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

4 – Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.



Insieme,
per la nostra storia

5 – Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

6 – L'interessato dovrà versare l'eventuale quota di ammissione entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di ammissione.

Art. 7 (ASSOCIATI ONORARI)

1 – Gli Associati onorari sono nominati, per particolari benemeritenze, dal Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

2 – Gli Associati onorari possono partecipare all'Assemblea e sono esentati dal pagamento dell'eventuale quota associativa.

Art. 8 (DIRITTI E DOVERI DELL'ASSOCIATO)

1 – Tutti gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi attraverso richiesta che deve essere inviata al Consiglio Direttivo il quale metterà a disposizione la documentazione entro 15 giorni.

2 – Tutti gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- partecipare attivamente alle attività ed eventi organizzati dall'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti;

3 – Gli associati minorenni non hanno diritto di voto passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età.

4 – Le prestazioni rese dai soci a favore dell'Associazione sono interamente gratuite e non possono essere previste retribuzioni.

Art. 9 (RECESSO ED ESPULSIONE DELL'ASSOCIATO)

1 – La qualifica di associato non è temporanea e si perde per recesso volontario, espulsione, decesso.

2 – Il recesso da associato deve essere comunicato per iscritto. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro degli associati.

3 – L'espulsione o la sospensione di un associato può essere adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri per i seguenti motivi:

- a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione o con le norme del presente statuto;
- b) infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- c) mancato pagamento delle quote associative;
- d) aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all'Associazione;
- e) mancata partecipazione alle attività dell'Associazione per oltre 2 anni.

4 – In ogni caso, prima di procedere all'espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

5 – Il provvedimento di espulsione deve essere comunicato all'associato mediante lettera. Avverso tale provvedimento egli può proporre ricorso da presentare, in forma scritta, all'Assemblea entro 30 giorni dalla data



Insieme,
per la nostra storia

di comunicazione dell'espulsione. L'Assemblea, convocata entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, decide, secondo le maggioranze previste dall'art. 18 del presente Statuto.

6 – Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 10 (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

1 – Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea;
- Il Capitano;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di controllo (ove previsto per legge);

2 – Altre cariche possono essere istituite mediante modifiche dello statuto o con appositi regolamenti interni.

3 – Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 11 (ASSEMBLEA)

1 – L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e costituisce il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

2 – Ogni associato ha diritto ad un voto che può essere espresso direttamente o mediante delega scritta ad altro associato. Ad ogni associato possono essere conferite non più di tre deleghe. Non sono ammesse deleghe per l'elezione del Consiglio Direttivo.

3 – Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- la nomina del Consiglio Direttivo;
- la fissazione di una quota di ammissione all'Associazione, la misura della stessa ed il termine entro cui deve essere versata;
- l'approvazione del bilancio di previsione e consuntivo;
- la proroga della durata del Consiglio Direttivo;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- gli altri atti ad essa attribuiti dalla legge e dallo Statuto.

4 – Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- la modifica dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

5 – Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati purché in regola con il pagamento delle quote associative.

6 – All'Assemblea possono essere invitati, senza diritto di voto, cultori ed esperti delle materie connesse con le finalità e le iniziative della Associazione, rappresentanti di enti nazionali e locali.

7 – Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché ciò avvenga mediante una piattaforma che consenta di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 12 (CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

1 – Gli associati sono convocati in Assemblea ordinaria almeno una volta l'anno.

2 – La convocazione avviene almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante affissione, alla porta dell'Associazione, di un avviso recante l'ordine del giorno nonché l'indicazione del luogo, del mese, del giorno e dell'ora della riunione.

3 – Il Consiglio Direttivo, a propria discrezione, potrà comunicare l'avviso di cui al precedente comma tramite posta ordinaria o elettronica e/o mediante pubblicazione delle medesime informazioni sul sito ufficiale dell'Associazione.



Insieme,
per la nostra storia



5 – Il Capitano può convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

6 – Il Capitano provvede, altresì, a convocare l'assemblea, in un termine non superiore a 20 (venti) giorni, quando ne faccia istanza almeno un terzo dei soci o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

7 – Di ogni seduta è redatto un verbale secondo le modalità stabilite dal Capitano.

8 – Le votazioni dell'Assemblea possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

9 – Il Consiglio Direttivo potrà decidere di svolgere l'Assemblea con modalità di partecipazione a distanza attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali che assicurino l'intervento e l'espressione del voto da parte degli associati.

Art. 13 (VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA)

1 – L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega.

2 – L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

3 – Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea devono trascorrere non meno di 24 (ventiquattro) ore.

4 – Per le deliberazioni di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 1/3 degli associati. In tali casi, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci presenti in proprio o per delega.

5 – Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione, di devoluzione del patrimonio e di trasformazione, fusione o scissione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati. In tali casi, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci presenti in proprio o per delega.

6 – Per le deliberazioni di modifica dello Statuto che si rendano necessarie per adeguarlo ad eventuali novità e/o riforme legislative, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. In tali casi, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

Art. 14 (IL CONSIGLIO DIRETTIVO)

1 – Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2 – Il Consiglio Direttivo è formato da 5 o 7 o 9 componenti eletti dall'Assemblea. La decisione sul numero esatto dei Consiglieri da eleggere spetta all'Assemblea.

3 – I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti tra gli associati e non vi sono limiti di rieleggibilità: si applica l'art. 2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

4 – I consiglieri, nella prima seduta convocata entro 20 giorni dalla data di elezione dal componente che ha riportato il maggior numero di voti, nominano un Capitano, due Vice-Capitani, un Segretario, un Cassiere, un addetto alle pubbliche relazioni.

5 – Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 (COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

1 – Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associati.

2 – In particolare, e tra gli altri, è di competenza del Consiglio Direttivo:



Insieme,
per la nostra storia



- provvedere alla gestione della Associazione e al compimento di tutti gli atti che non siano riservati dalla legge e dallo statuto all'assemblea o che non rientrino nelle competenze del Capitano;
 - riferire annualmente all'Assemblea sulla propria attività, attuarne gli indirizzi generali e svolgere funzione propositiva e di impulso nei confronti della stessa;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - nominare tra i propri componenti il Capitano, il Vice-Capitano, il Segretario ed il Cassiere;
 - approvare le domande di associazione presentate a norma dell'art. 6 del presente Statuto;
 - garantire il diritto degli associati di prendere visione dei libri sociali e dei bilanci;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - nominare, quando necessario, la Commissione Elettorale le cui funzioni e prerogative sono disciplinate da apposito regolamento organizzativo adottato ai sensi dell'art. 29;
 - adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica della prima successiva Assemblea;
 - tenere i contatti con altri organismi;
 - favorire gli scambi tra giochi nazionali ed internazionali;
 - curare i contatti con gli alti organi della Pubblica Amministrazione (Stato ed Enti Locali), della UE ed extra UE;
 - curare un archivio;
 - stipulare convenzioni con altre Organizzazioni o Enti dirette al perseguimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative ovvero in funzione di esse;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - variare, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei propri membri, la sede dell'Associazione.
- 3 – L'annuale relazione all'assemblea viene presentata nella seduta avente ordine del giorno l'approvazione del consuntivo.
- 4 – Il Consiglio Direttivo, su proposta del Capitano, tenuto conto dell'attività della Associazione, può determinare i settori di competenza dei propri componenti o attribuire ad essi incarichi speciali.
- 5 – Il Consiglio Direttivo può avvalersi di collaboratori, individuati tra i soci oppure tra esperti esterni all'Associazione, per affiancare o sostenere l'attività dei propri componenti.

Art. 16 (FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

- 1 – Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 (due) anni.
- 2 – Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Capitano lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
- 3 – La scelta degli argomenti, da porre all'ordine del giorno, spetta al Capitano, il quale è comunque obbligato a mettere in discussione gli argomenti che gli siano richiesti dai singoli consiglieri ovvero da almeno 20 (venti) associati. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
- 4 – Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti.
- 5 – Se un componente del Consiglio, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. Il Consiglio si pronuncia, sentite le eventuali controdeduzioni dell'interessato.
- 6 – Il Consiglio Direttivo, allo spirare del termine di cui al 1° comma, resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
- 7 – Il Consiglio Direttivo potrà decidere di svolgere le proprie riunioni con modalità di partecipazione a distanza attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali che assicurino l'intervento e l'espressione del voto da parte dei singoli componenti.

Art. 17 (COMMISSIONI)

- 1 – Il Consiglio Direttivo può svolgere i propri compiti istituzionali attraverso la nomina di specifiche Commissioni strutturate a seconda delle varie necessità tecniche o esecutive.



Insieme,
per la nostra storia



2 – Le Commissioni possono essere formate da associati e/o collaboratori esterni e sono presiedute da almeno un membro del Consiglio Direttivo. Le attività, in ogni caso, dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 (DIMISSIONI)

1 – Qualora un componente del Consiglio Direttivo si dimetta o cessi dall'ufficio per altra causa, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti dall'Assemblea. Il componente surrogato dura in carica quanto dura il Consiglio che ha provveduto alla surroga.

2 – Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a mancare più di due dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

3 – Fino alla sua nuova elezione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 19 (PROROGA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

1 – L'Assemblea, su domanda del Consiglio Direttivo, può prorogare la carica di quest'ultimo per un periodo non superiore ad un anno rispetto alla scadenza sancita all'art. 16.

2 – La domanda deve essere presentata almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza naturale del mandato. Tale termine è ridotto a 2 (due) mesi nei casi di urgenza.

Art. 20 (IL CAPITANO)

1 – Il Capitano ha la rappresentanza legale sostanziale e processuale, attiva e passiva, ad ogni effetto di legge dell'Associazione.

2 – Il Capitano provvede inoltre a:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta;
- b) provvedere a promuovere e a coordinare l'attività dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) firmare gli atti relativi alla gestione della Associazione, anche a mezzo di componenti il Consiglio Direttivo;
- d) esercitare previa deliberazione del Consiglio Direttivo le azioni possessorie e cautelari nell'interesse della Associazione;
- e) stipulare i contratti e le convenzioni deliberati dal Consiglio Direttivo.
- f) scegliere la modalità di votazione dell'Assemblea.

3 – Se il Capitano cessa dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Consiglio Direttivo provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Capitano fra i Consiglieri effettivi.

4 – Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Capitano convoca l'Assemblea per l'elezione dei nuovi componenti.

Art. 21 (IL VICE-CAPITANO)

1 – Il Vice-Capitano, in caso di assenza o di impedimento del Capitano, ne assumono tutte le funzioni. In assenza o di impedimento anche dei Vice-Capitani le funzioni verranno assunte dal Consigliere più anziano.

2 – In caso di decadenza del Capitano determinata da qualsiasi causa, le relative funzioni sono svolte dal Vice Capitano limitatamente all'ordinaria amministrazione e comunque fino alla nomina del nuovo Capitano da parte del Consiglio Direttivo.

3 – Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per dimissioni o altra causa, del Vice-Capitano, il Consiglio Direttivo provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Vice-Capitano fra i propri componenti.

Art. 22 (SEGRETARIO E CASSIERE)

1 – Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

2 – Il Cassiere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con



Insieme,
per la nostra storia



gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

3 – Le funzioni di Segretario e Cassiere possono essere conferite, non cumulativamente, anche al Vice-Capitano.

4 – Nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Cassiere o del Segretario per dimissioni o altra causa, il Consiglio Direttivo provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Cassiere o Segretario fra i Consiglieri effettivi.

Art. 23 (ORGANO DI CONTROLLO)

1 – L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato solamente nel caso della sussistenza dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

2 – L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

3 – I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 (REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

1 – Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 25 (BILANCIO DI ESERCIZIO)

1 – L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

2 – Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

3 – Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

4 – Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 26 (GESTIONE DEL PATRIMONIO)

1 – Le risorse dell'Associazione possono provenire da:

- a) contributi dei soci;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) proventi derivanti dalle attività di cui agli artt. 6 e 7 Codice del Terzo Settore.

2 – L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, componenti del Consiglio Direttivo ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Insieme,
per la nostra storia

3 – Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 27 (LIBRI)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (ove nominato);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 28 (SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE)

- 1 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
- 2 – L'Assemblea provvede contestualmente alla nomina dei liquidatori.
- 3 – In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 29 (REGOLAMENTI ATTUATIVI E ORGANIZZATIVI)

- 1 – Le modalità attuative del presente Statuto verranno stabilite da appositi regolamenti, che saranno approvati ed emanati dal Consiglio Direttivo.

Art. 30 (NORMA DI CHIUSURA)

- 1 – Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Segretario



Il Presidente